

PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DI UN MODELLO DI WELFARE TERRITORIALE

TRA

Veneto Lavoro, con sede legale a Mestre Venezia, in via Ca' Marcello 67/b, C.F.03180130274, rappresentata per la sottoscrizione del presente atto dal Direttore dott. Tiziano Barone, nato a Verona il 5 maggio 1958, in qualità di legale rappresentante

e

Forum Terzo Settore Veneto (di seguito anche FTSV), con sede legale in Padova via Forcellini, 170/a, C.F. 92120190282, rappresentata dal suo Portavoce avv. Tiziana Boggian

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

Premesso che:

- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 13 della Legge Regionale 3/2009;
- Forum Terzo Settore Veneto organismo di dialogo, supporto e rappresentanza del mondo del Terzo Settore regionale, è parte sociale riconosciuta e maggiormente rappresentativa degli Enti del Terzo Settore (ETS) e loro "Reti" associative, per un totale di oltre 6.000 enti indirettamente rappresentati diffusi in tutte le province del Veneto, operanti negli ambiti del Volontariato, dell'Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale, della Finanza Etica, dell'Innovazione socio/ambientale e del Commercio Equo e Solidale. Trattasi di un mondo che coinvolge migliaia di persone che operano quotidianamente sul territorio a favore di tutti i cittadini, in particolare delle persone e famiglie più fragili e bisognose di assistenza, anche in qualità di gestori e/o erogatori di servizi svolti principalmente per conto della PA, attraverso diverse forme negoziali di economia civile e spesso a stretto contatto con i Servizi sociali pubblici locali;

Considerato che:

- con la Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 15, la Regione del Veneto è intervenuta sul tema del welfare integrato che nella nostra regione, pur tra le più avanzate del Paese, stenta a decollare. La legge regionale prevedeva l'istituzione di un ente denominato Veneto Welfare, oggi U.O.7 di Veneto Lavoro, con funzioni di promozione e il monitoraggio degli strumenti di welfare integrato.
- in particolare, Veneto Lavoro e il Forum del terzo settore sono stati promotori di molteplici iniziative nell'ultimo decennio;
- le Parti desiderano che il patrimonio di valori, dati e buone pratiche maturato in questi anni venga valorizzato e messo a sistema a livello regionale;
- le Parti condividono l'importanza di promuovere e rafforzare il ruolo del Terzo Settore nel sistema di welfare territoriale promuovendo l'attività di ricerca sull'evoluzione dei bisogni e relativi servizi sociali offerti correlati alla domanda di welfare proveniente dalle aziende e dai soggetti del territorio;
- le Parti condividono la necessità di intervenire con continuità per favorire la crescita del capitale umano coinvolto nel terzo settore monitorando i cambiamenti delle organizzazioni, dei sistemi di comunità evoluti e delle nuove professionalità fornendo elementi utili per la formazione e l'accompagnamento delle organizzazioni del settore nella gestione del cambiamento;

- le Parti, a proposito di formazione, ritengono necessario stimolare una formazione che segua l'evoluzione del sistema economico sociale del terzo settore nelle diverse fasi evolutive in tema di welfare innovativo;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

L'individuazione delle Parti e le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2 – FINALITÀ

Le Parti si impegnano a iniziative di sensibilizzazione, formazione e supporto in tema di Welfare agli enti del Terzo Settore sulle tematiche evidenziate in premessa e precisate nel successivo art. 3, mediante l'attuazione delle azioni di cui al seguente art. 3.

Art. 3 – AZIONI

Le principali azioni oggetto della collaborazione sono:

- 1) Informazione e formazione congiunta sul tema del welfare con particolare attenzione agli specifici strumenti e azioni di welfare promossi e gestiti da Veneto Lavoro con particolare riferimento all'accreditamento;
- 2) collaborazione con Osservatorio Veneto Welfare nella forma di un tavolo di lavoro permanente per la ricerca e la formazione in particolar modo sulla evoluzione di bisogni e sulle modalità di risposta presente nei sistemi di welfare (previdenziale, sanitario, bilaterale, territoriale, aziendale) e sul ruolo del terzo settore come attore positivo nei sistemi;
- 3) di una iniziativa pilota finalizzata alla promozione dei servizi sociali offerti dal terzo settore avvioe utilizzabili sia dalle aziende impegnate nel welfare aziendale che dalle iniziative in collaborazione per il welfare territoriale; contribuendo così a generare un'economia attenta al bene comune e alla reciprocità.
- 4) promuovere e favorire esperienze legate al volontariato aziendale, con lo scopo di far conoscere le realtà associative (ETS) favorendo così esperienze e cultura di cittadinanza attiva;
- 5) promuovere collaborazioni con soggetti pubblici e con altre organizzazioni private e del mondo produttivo, per favorire nuove sinergie e reti multi-attore.
supporto allo sviluppo di percorsi a favore dell'inserimento lavorativo di persone fragili ex. Art. 14 - Legge 12 marzo 1999, n. 68)

Art. 4 – STRUMENTI E MODALITÀ OPERATIVE

Per la realizzazione degli obiettivi del presente protocollo d'intesa le Parti si impegnano a nominare un referente per ciascun ente.

Veneto Lavoro, nei limiti delle finalità del presente protocollo, si impegna a collaborare all'organizzazione, promozione e gestione delle attività di formazione e sensibilizzazione in tema di welfare previdenziale.

Forum Terzo Settore Veneto, nei limiti delle finalità del presente protocollo, si impegna a collaborare all'organizzazione, promozione e gestione delle attività di formazione e sensibilizzazione, sulle materie precisate nel precedente art. 3, e a coordinare e partecipare ai lavori dell'osservatorio di cui al punto 2 dell'articolo precedente.

Le Parti si impegnano a coinvolgere altri soggetti istituzionali e non che si rendessero necessari per la realizzazione degli obiettivi del presente protocollo d'intesa.

Le attività previste dal presente protocollo potranno essere attivate, realizzate e gestite anche da soggetti collegati ai soggetti sottoscrittori.

ART. 5 – DURATA

Il presente protocollo d'intesa ha durata biennale a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo tra le Parti.

ART. 6 – RISORSE ECONOMICHE

Ciascuna delle Parti sosterrà direttamente i costi delle attività di propria competenza, senza che possano sorgere obblighi di corresponsione e/o rimborso di somme in capo ad alcuna di esse nei confronti delle altre.

ART. 7 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti sono titolari in eguale misura della proprietà e dei risultati delle attività di ricerca: qualsiasi divulgazione degli stessi dovrà tuttavia essere effettuata citando il progetto di ricerca da cui derivano.

ARTICOLO 8 – MODIFICHE IN CORSO DI RAPPORTO

Tutte le eventuali variazioni e/o modifiche e/o integrazioni al presente protocollo avranno valore solo se assunte con apposito atto aggiunto scritto, concordato tra le parti e dalle stesse sottoscritto, a pena di nullità.

ARTICOLO 9 – CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascuna delle Parti rimane titolare del trattamento dei dati personali dalla medesima fornite per lo svolgimento delle attività previste dal presente protocollo e si impegna a nominare l'altra Responsabile del trattamento per le operazioni che quest'ultima sia chiamata ad effettuare sugli stessi.

ART. 11 RESPONSABILITÀ DELLE PARTI E OBBLIGHI ASSICURATIVI

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale prevista dal protocollo.

Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne, con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza, che regolano l'attività di tutte le parti.

Venezia, 27 novembre 2023

Per l'Ente Veneto Lavoro
il Direttore
dott. TIZIANO BARONE

Per Forum Terzo Settore Veneto
la Direttrice
dott.ssa TIZIANA BOGGIAN